NUOVE NORME IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI

Art. 8

Sanzioni

Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere alla preventiva comunicazione di cui all'articolo 3 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all'articolo 4, comma 2. Se la violazione riguarda la mancata osservanza delle precauzioni previste dal comma 1 dello stesso articolo 4, si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato. A chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione con inosservanza del limite di accettabilita' di cui all'articolo 2 si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni, aumentabile sino ad un terzo in caso di violazione di particolare gravita' del suddetto limite di accettabilita'. Chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione in violazione dei divieti di cui all'articolo 5 e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. Per l'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni e' competente l'autorita' comunale, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorita'.

Versione in vigore dal 12 novembre 1996, non più in vigore dal 18 dicembre 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari
Estremi	Legge 11 novembre 1996, n. 574
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-utilizzazione-agronomica-delle-acque-di/art-8-s-a-n-z-i-o-n-i/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it